



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 13.11.2018
JOIN(2018) 27 final

2018/0383 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-Israele

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio di associazione UE-Israele istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ("accordo euromediterraneo"), in riferimento all'adozione di una raccomandazione sulla proroga del piano d'azione UE-Israele.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo euromediterraneo

L'accordo euromediterraneo, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995 ed entrato in vigore il 1° giugno 2000, costituisce la base giuridica delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e Israele. L'accordo è inteso a:

- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti;
- incrementare gli scambi commerciali, tra l'altro attraverso l'espansione degli scambi di beni e di servizi, la reciproca liberalizzazione del diritto di stabilimento, l'ulteriore graduale liberalizzazione degli appalti pubblici, la libera circolazione dei capitali e l'intensificazione della cooperazione in campo scientifico e tecnologico, per promuovere l'armonioso sviluppo delle relazioni economiche tra la Comunità e Israele, favorendo in tal modo il progresso dell'attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e l'aumento della produttività e della stabilità finanziaria nell'UE e in Israele;
- incentivare la cooperazione regionale al fine di consolidare la pacifica coesistenza e la stabilità politica ed economica;
- promuovere la cooperazione in altri campi di reciproco interesse.

2.2. Consiglio di associazione

Il consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo dello Stato di Israele, dall'altra. Esso si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Le decisioni e raccomandazioni del consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti. Tra una riunione e l'altra il consiglio di associazione può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti, conformemente all'articolo 10 del regolamento interno.

2.3. Atto previsto del consiglio di associazione

Il consiglio di associazione dovrà adottare una raccomandazione relativa alla proroga del piano d'azione UE-Israele ("atto previsto"). A norma dell'articolo 10 del regolamento interno del consiglio di associazione, la raccomandazione sarà adottata mediante procedura scritta.

La finalità dell'atto previsto è prorogare sino alla fine del 2020, o fino a quando saranno adottate le priorità del partenariato, la validità del piano d'azione UE-Israele onde garantire il proseguimento della cooperazione tra le due parti.

3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La posizione che l'Unione europea dovrà assumere nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo in merito all'adozione di una raccomandazione riguardante la proroga del piano d'azione UE-Israele sino alla fine del 2020, o fino a quando saranno adottate le priorità del partenariato, si basa sul testo della raccomandazione allegata alla presente decisione.

Entrambe le parti hanno confermato a più riprese la ricchezza e la vitalità delle relazioni tra l'Unione europea e Israele e il loro pieno impegno a favore dello sviluppo continuo di queste ultime in tutti i settori di interesse reciproco.

La proroga del piano d'azione è dunque nell'interesse delle parti.

3.1. Base giuridica procedurale

3.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"¹.

3.1.2. Applicazione al caso concreto

Il consiglio di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo euromediterraneo.

L'atto che il consiglio di associazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto ha effetti giuridici in quanto prorogherà l'attuale piano d'azione UE-Israele sino alla fine del 2020 o fino all'adozione delle priorità del partenariato.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

3.2. Base giuridica sostanziale

3.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

3.2.2. *Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la cooperazione con un paese terzo nell'ambito di un accordo di associazione e della politica europea di vicinato.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 217 del TFUE.

3.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del consiglio di associazione modificherà la durata del piano d'azione UE-Israele e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (conformemente al regolamento interno del consiglio di associazione UE-Israele) e nel *Reshumot* (Gazzetta ufficiale di Israele) se il consiglio di associazione decide in tal senso.

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-Israele

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante"),

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, è entrato in vigore il 1° giugno 2000.
- (2) A norma dell'articolo 69 dell'accordo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni e può formulare adeguate raccomandazioni.
- (3) Il consiglio di associazione dovrà adottare la raccomandazione relativa alla proroga del piano d'azione UE-Israele mediante procedura scritta.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'ambito dell'accordo di associazione poiché la raccomandazione avrà effetti giuridici.
- (5) La proroga del piano d'azione sino alla fine del 2020, o fino a quando saranno adottate le priorità del partenariato, offrirà alle parti la piena facoltà di portare avanti la loro cooperazione nei prossimi anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, deve basarsi sul progetto di raccomandazione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione e l'alto rappresentante sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*